

Tribunale di Ravenna, 26 marzo 2014. Presidente Lacentra. Estensore Farolfi.

*omissis*

letto il ricorso dep. il 19/03/2014 da I. – soc. coop. – avente ad oggetto la comunicazione per presa d'atto o, in subordine, la richiesta di autorizzazione affinché il Consorzio C. – aggiudicatario dei “lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale della Caserma Giuseppe Mottino Capoluogo” possa provvedere al pagamento diretto di taluni subappaltatori/fornitori, meglio indicati con i rispettivi crediti a p. 4 del ricorso;

visto il parere reso dal pre Commissario giudiziale nominato ai sensi del novellato art. 161 co. 6 l.f.;  
ha pronunciato il presente

#### DECRETO

preso atto del nuovo art. 118 co. 3 bis D. Lgs.vo 163/06, introdotto dalla legge di conversione del d.l. “Destinazione Italia”, secondo cui ““e' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite ... dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura”;

considerato che detta disposizione, seppure non sembra ricomprendere letteralmente la fase di “pre concordato” o “concordato con riserva”, anche ove si adotti una interpretazione estensiva ed in linea con l'esigenza di evitare interruzioni nella realizzazione di appalti di opere pubbliche, deve pure sempre confrontarsi con una normativa concorsuale di carattere più specialistico che, nella specie, nella parte in cui l'istanza riguarda l'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori al deposito del ricorso “prenotativo” di cui all'art. 161 co. 6 l.f., è rappresentata dall'art. 182 quinquies l.f.;

ritenuto pertanto che, in mancanza di ricorso a quest'ultima disposizione (che prevede particolari cautele a favore dei creditori concordatari, in primis rendendo doverosa l'attestazione che le prestazioni oggetto di pagamento “sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori”) non è consentito introdurre ulteriori eccezioni alla regola della par condicio creditorum che il nuovo co. 3 bis cit. non contempla espressamente;

deve pertanto ritenersi che l'art. 118 co. 3 bis riguardi casi di autorizzazione al pagamento diretto da parte del committente di crediti dei subfornitori sorti nel corso della procedura (anche di carattere prenotativo), mentre per i crediti anteriori non si possa prescindere dalla ricordata attestazione di cui all'art. 182 quinquies l.f., considerato altresì che la nuova disposizione appena introdotta non prevede, del resto, alcuna norma procedimentale che può pertanto, nel concorso degli elementi costitutivi della fattispecie specializzante di cui all'art. 182 quinquies cit. essere ivi individuata (si consideri altresì, sia pure ad abundantiam, che solo quest'ultima disposizione prevede la possibilità per il tribunale di assumere “sommarie informazioni”);

detta interpretazione, peraltro, mentre non è di ostacolo alla realizzazione delle finalità di prosecuzione dell'attività caratteristica dell'impresa in crisi e, contemporaneamente, della realizzazione di opere e commesse pubbliche, dall'altro è quella che meglio contempera le esigenze di tutela dei creditori “anteriori” destinati a subire la falceia concordataria e, inoltre, l'unica che non viola le regole di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 C.Cost.;

che il carattere specializzante della normativa a favore del c.d. “fornitore strategico” vale a maggior ragione nei confronti del pure novellato co. 3 dell'art. 118 Codice Appalti;

p.q.m.

autorizza l'esecuzione dei pagamenti di cui all'istanza in premessa, escluso quello in favore della ditta F.S. s.r.l. (pari ad Euro 85.000) per il quale la società ricorrente dovrà ricorrere, in presenza dei relativi presupposti, a diversa istanza ex art. 182 quinquies l.f.

Si comunichi all'istante ed al pre Commissario giudiziale.